

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2543

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRAUTO, FERRI, DE PAOLI

Norme per la produzione agricola, zootecnica, agroalimentare biologica e per la commercializzazione dei prodotti biologici

Presentata il 20 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questo ultimo mezzo secolo l'attività agricola, basata essenzialmente sull'aumento della produttività, è riconosciuta come responsabile di gravi danni ambientali ed economici (inquinamento da pesticidi, eccedenze produttive inutilizzate, perdita di fertilità dei terreni, eccetera).

A questo andamento ormai superato si deve opporre un sistema agricolo che coniughi la produzione con la protezione dell'ambiente, attraverso una drastica riduzione del carico chimico (fertilizzanti e pesticidi), con l'obiettivo di sostituire ai mezzi chimici di sintesi quelli biologici, in grado di ridurre il divario con i cicli naturali.

Non sono più accettabili le affermazioni, che da più parti si fanno, secondo le quali questo modello di sviluppo agricolo

ha reso possibile la soluzione di gravi problemi quali la fame nel mondo e l'affrancamento economico e sociale dei lavoratori agricoli. In realtà, l'introduzione delle attuali tecniche di intensificazione colturale è risultata funzionale agli interessi industriali che, presenti ad ogni livello nel settore agricolo, ne hanno condizionato lo sviluppo, con il risultato che sono aumentate le condizioni di subalternità e di dipendenza dei paesi del terzo mondo nei confronti dei paesi più ricchi e che la situazione del settore agricolo si è arricchita di ulteriori problemi economici e sociali, quali quello delle eccedenze e della emarginazione delle aree meno produttive. Gli effetti disastrosi di questo modello di sviluppo sono ormai riconosciuti da tutti.

L'agricoltura industrializzata crea problemi per l'ambiente e la salute dell'uomo: l'uso dei fitofarmaci causa dai 200.000 ai 300.000 avvelenamenti nel mondo ogni anno, di cui il 5 per cento è mortale.

Dal punto di vista dei consumi energetici siamo arrivati al punto che per ogni caloria prodotta sotto forma di alimento, si consumano due calorie sotto forma di petrolio. Occorre quindi sempre più energia sotto forma di concimi, pesticidi, carburanti, per ottenere la stessa produzione. Ma questa aggressione compiuta facendo ricorso a tutti i mezzi messi a disposizione dalla chimica moderna comporta risultati molto discutibili. Infatti, in sede mondiale, dal 1942 ad oggi le perdite di prodotti agricoli dovuti ai patogeni e ai nematodi sono cresciuti dal 10,5 per cento al 12 per cento, malgrado le innovazioni permesse dalla ricerca chimica e l'impatto degli insetti sulle colture sia quasi raddoppiato, passando dal 7,1 per cento al 13 per cento, anche se nello stesso arco di tempo l'impiego di molecole di sintesi contro questi organismi è cresciuto di ben dieci volte. Lo stesso si dica per le concimazioni chimiche: il progressivo depauperamento in sostanza organica dei suoli (indice empirico della fertilità) tende a destrutturarli, favorendo il dilavamento degli elementi nutritivi che da un lato non possono essere utilizzati dalle piante e dall'altro causano inquinamento delle acque.

Gli agricoltori, spinti dalle informazioni parziali delle industrie chimiche, spesso impiegano fitofarmaci e concimi in eccedenza rispetto alle effettive necessità delle colture, aggravando ulteriormente l'inquinamento ambientale. Le esperienze di lotta guidata hanno dimostrato che il solo uso oculato e competente dei fitofarmaci può far ridurre di almeno un terzo la quantità usata di questi prodotti, permettendo tra l'altro alla nostra agricoltura di risparmiare ogni anno trecento miliardi di lire.

Episodi recenti, quali l'uso improprio del *temik* sui pomodori e l'inquinamento

delle falde e dei fiumi di atrazina, e più recentemente di bentazone, costituiscono solo la punta di un *iceberg*, rappresentato dagli oltre 1.500 tipi di sostanze chimiche usate in agricoltura, per lo più in modi e quantità improprie, che hanno un fortissimo impatto negativo di carattere sanitario, ambientale ed economico.

La dipendenza dell'agricoltura dalla chimica è poi ulteriormente aggravata dalla grande quantità di fertilizzanti impiegati annualmente (circa 60 milioni di quintali), al punto che l'attuale agricoltura industrializzata può a ragione essere definita una « grande tossicodipendente ».

Una sterminata letteratura scientifica ha dimostrato gli effetti dell'irruzione della chimica in agricoltura, soprattutto nell'espansione e nell'accelerazione del ciclo naturale dell'azoto. Le conseguenze ambientali sono assai note, ad ogni livello della scala naturale: l'inquinamento delle acque, delle falde come dei corpi idrici di superficie e dei mari, la sterilizzazione ed il dilavamento del terreno, con la distruzione del sistema biologico ipogeo, la scomparsa di infinite specie animali e vegetali che fino a qualche anno fa popolavano le nostre campagne, sono solo alcuni dei riflessi immediatamente verificabili. Ma è sui lavoratori agricoli, prima di tutto, e sull'uomo in generale che la chimicizzazione dell'agricoltura continua a creare guasti che dovrebbero sollecitare una diversa prospettiva economica e culturale.

La diffusione dei tumori dovuti al lavoro agricolo e all'alimentazione basata sui frutti di una terra chimico-dipendente dovrebbe costituire un segnale inequivocabile per i responsabili della politica agricola e delle destinazioni dei prodotti agricoli nel territorio. Eppure le associazioni dei coltivatori continuano a costituire il tramite delle multinazionali della chimica e dell'alimentazione nel suggerire agli agricoltori l'uso di fertilizzanti e pesticidi la cui nocività è risaputa.

Nel 1982 sono stati venduti nel nostro paese 1.648 mila quintali di pesticidi, così distribuiti per ambito principale di impiego: 965 mila quintali di anticrittoga-

mici, 435 mila quintali di insetticidi, 248 mila quintali di diserbanti.

La dipendenza chimica della nostra agricoltura è, dunque, integrale. Né può destare, in queste condizioni produttive, alcuno stupore il fatto che sia emerso uno dei molti punti di rottura tra ambiente e agricoltura con la rilevazione delle cospicue presenze di atrazina, molinate e bentazone nelle falde idriche di molte zone dell'Alta Italia.

È un errore considerare il modello biologico come una piatta riproposizione delle antiche pratiche produttive. In realtà l'agricoltura biologica non è un ritorno al passato: sebbene rivaluti pratiche agronomiche utilizzate fino all'avvento della chimica di sintesi, le tecniche proposte si basano sulle moderne conoscenze riguardanti i cicli degli elementi nutritivi e la biologia degli organismi che compongono l'ecosistema agricolo, e non ha alcun tipo di preclusione nei confronti delle innovazioni tecniche (come ad esempio la lotta biologica ai parassiti delle piante, oppure i metodi di lavorazione minima dei terreni) compatibili con la salvaguardia dell'ambiente.

Ricerche e sperimentazioni condotte in tutto il mondo confermano l'efficienza produttiva ed economica dell'agricoltura biologica. Le differenze di produttività fra le tecniche agricole biologiche e quelle chimico industriali si attenuano negli anni fino ad annullarsi, in quanto nel primo caso si assicurano le migliori condizioni di equilibrio per la vita delle piante. Spesso i costi risultano inferiori nell'agricoltura biologica. L'economia tradizionale non è riuscita ad andare oltre i bilanci aziendali, dimenticando che il depauperamento delle risorse ambientali ed il peggioramento delle condizioni di salute degli operatori agricoli e dei consumatori comportano un aumento dei costi sociali.

In Italia l'agricoltura biologica si è sviluppata a partire dai primi anni settanta ad opera di pochi agricoltori più sensibili che, scontando un forte ostracismo da parte del mondo agricolo ufficiale, hanno perseguito con determinazione l'obiettivo

di svolgere un'attività agricola compatibile con l'ambiente.

Grazie all'aumento della domanda di prodotti biologici il numero delle aziende agricole biologiche è notevolmente aumentato nel corso degli ultimi anni. Sebbene non sia stata ancora svolta un'indagine conoscitiva del settore nel nostro Paese, alcune stime indicano che in Italia vi sono oltre mille aziende agricole che praticano queste tecniche su circa 8 mila ettari di superficie. La realtà dell'agricoltura biologica italiana, sebbene non presenti grosse cifre in assoluto, è tutt'altro che marginale, e vede al suo interno situazioni aziendali con elevata professionalità imprenditoriale ed una notevole richiesta dei prodotti biologici all'estero. Esiste quindi un settore di mercato dei prodotti biologici non indifferente. Tale fenomeno trova spiegazione nella consapevolezza dei consumatori circa i danni per la propria salute dovuti all'uso dei prodotti chimici, e quindi dalla giustificata richiesta di alimenti « puliti ».

D'altra parte esiste il rischio, tutt'altro che ipotetico, di operazioni speculative a danno dei consumatori e dei veri produttori biologici. Spesso infatti vengono distribuiti sul mercato alimenti biologici naturali, genuini, di dubbia origine. È per questo motivo che occorre attuare al più presto una regolamentazione specifica in grado di smascherare le frodi e di tutelare consumatori e produttori. Nella vicina Francia, ad esempio, l'agricoltura biologica (5 mila produttori, 100 mila ettari coltivati), è regolamentata con un decreto ministeriale del 10 marzo 1981, che riserva il termine « prodotti biologici » a quei prodotti agricoli che rispettano le norme di produzione omologate da un'apposita commissione composta da funzionari dello Stato, dai rappresentanti del settore agricolo biologico e non biologico e dai rappresentanti dei consumatori. In Italia non c'è ancora una legge che regoli questo importante settore produttivo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha emanato, con decreto 25 maggio 1992, n. 338, un regolamento per l'applicazione della normativa comunitaria che

era stata approvata anno prima. Al comma 3 dell'articolo 3 di tale decreto si annuncia che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste emanerà un successivo regolamento per determinare le caratteristiche tecniche delle etichette che indicano la conformità del prodotto al termine « Agricoltura biologica, regime di controllo CEE ». Siamo ancora in attesa di questo regolamento.

In Parlamento giacciono ben otto proposte di legge presentate tra il 1988 e il 1992, ma non si è ancora trovata la volontà politica per discuterle. Ormai non c'è più tempo da perdere ed è indispensabile definire organicamente la materia affinché ci siano certezze per i produttori ed i consumatori.

Oggi sono finalmente superati il *caos delle denominazioni* (biologico, organico, naturale, eccetera) e gli atteggiamenti pionieristici, ideologici e volontaristici dei produttori. I produttori biologici sono imprenditori singoli o associati che agiscono in un mercato limitato ma fiorente. Pertanto sono indispensabili regole necessariamente chiare e certe.

Inoltre la legislazione regionale (si ricorda l'esperienza di Lazio, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Umbria) e delle province autonome di Trento e di Bolzano autorizza e vieta tecniche diverse tra loro. Il quadro è dunque assai frammentato ed il regolamento nazionale non risolve gli aspetti più controversi della materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Si definisce prodotto alimentare « biologico » quello ottenuto da attività produttive agricole e zootecniche, nonché da attività di trasformazione da parte dell'industria agroalimentare, svolte secondo le modalità di cui alla presente legge.

ART. 2.

1. Per « agricoltura biologica » si intende una gestione dell'azienda agricola con la quale si ottengono produzioni mediante un ricorso minimo, nelle quantità stabilite dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 16, alla concimazione con prodotti chimici, ai diserbanti ed ai trattamenti antiparassitari.

ART. 3.

1. Per « biozootecnia » si intende la gestione degli allevamenti e della pastorizia soggetta a controlli per la limitazione dell'uso di mezzi e procedure per l'incremento quantitativo delle produzioni.

ART. 4.

1. L'operatore agroalimentare nella fase conclusiva della produzione, che precede l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari, può ottenere la certificazione di prodotto biologico per i prodotti agricoli e zootecnici previo adeguamento dei suoi cicli produttivi alle norme ed ai controlli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 16.

ART. 5.

1. Le aziende agricole, zootecniche ed agroalimentari che intendono immettere prodotti biologici sui mercati alimentari devono essere iscritte all'albo regionale delle aziende biologiche di cui all'articolo 6.

ART. 6.

1. L'albo regionale delle aziende biologiche è istituito con apposito provvedimento del presidente della regione, su proposta degli assessori regionali competenti per l'agricoltura, ed è suddiviso nelle sezioni agricola, zootecnica e agroalimentare.

2. Le certificazioni necessarie per l'iscrizione delle aziende all'albo di cui al comma 1 e le regole per l'ammissione e per l'eventuale cancellazione da esso sono stabilite con regolamento da emanarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 7.

1. L'albo nazionale delle aziende biologiche risulta dall'insieme degli albi regionali di cui all'articolo 6 ed è tenuto dalla competente direzione generale presso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 8.

1. L'albo nazionale delle aziende biologiche di cui all'articolo 7 è aperto alla consultazione del pubblico ed è pubblicato in edizione annuale.

ART. 9.

1. L'iscrizione all'albo regionale delle aziende biologiche, di cui all'articolo 6, avviene tramite presentazione della richie-

sta agli assessorati regionali competenti per l'agricoltura, secondo le norme stabilite dalle singole regioni e secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 6.

ART. 10.

1. Lo Stato e le regioni promuovono lo sviluppo e la diffusione di forme di produzione agricola, zootecnica ed agroalimentare di tipo biologico perché sia realizzato un positivo impatto sugli equilibri ambientali e sulle risorse naturali.

ART. 11.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce un apposito servizio per la tutela e la promozione delle produzioni biologiche, di cui all'articolo 10, e per la gestione dei finanziamenti che, a tal fine, sono messi a disposizione del Ministero.

ART. 12.

1. Gli assessorati regionali competenti per l'agricoltura istituiscono un apposito servizio per la tutela e la promozione della produzione biologica di cui all'articolo 10.

ART. 13.

1. Gli assessorati regionali competenti per l'agricoltura autorizzano le singole aziende iscritte all'albo delle aziende biologiche di cui all'articolo 6, ad applicare una targhetta recante la dicitura « prodotto biologico » alle confezioni di prodotti ottenuti nel rispetto delle disposizioni o della presente legge.

ART. 14.

1. Le aziende agricole, zootecniche, agroalimentari, e le imprese commerciali

che immettono sui mercati alimentari, in Italia e all'estero, prodotti definiti biologici, senza essere in possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, sono tenute al pagamento di una somma pari a 50 milioni di lire. Le persone responsabili della violazione sono punite con la pena della reclusione fino a tre anni.

ART. 15.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione nazionale per la produzione biologica, con il compito di definire tipi e quantità di concimi chimici, diserbanti, anticrittogamici, pesticidi, conservanti e coloranti ammessi per ogni tipo di coltura e di prodotto agricolo, zootecnico e agroalimentare definito biologico ai sensi dell'articolo 1.

ART. 16.

1. La Commissione nazionale per la produzione biologica di cui all'articolo 15, elabora regolamenti dettagliati relativi ad ogni prodotto agricolo, zootecnico e agroalimentare definito biologico ai sensi dell'articolo 1, stabilendo per ciascun tipo di produzione e ciascun prodotto i limiti massimi di agenti chimici utilizzabili nel processo produttivo ed il tipo dei contenitori da usare. La Commissione tiene conto, per quanto attiene all'elaborazione dei singoli regolamenti per ogni prodotto, di quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 17.

1. La Commissione nazionale per la produzione biologica di cui all'articolo 15 è costituita da:

a) quattro esperti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) quattro esperti nominati dal Ministro della sanità;

c) due docenti universitari in materia di industrie agrarie;

d) due rappresentanti dell'Unione nazionale consumatori;

e) due esperti del settore comunicazioni di massa con il compito di rendere pubblici i lavori e le decisioni della Commissione.

ART. 18.

1. La Commissione nazionale per la produzione biologica di cui all'articolo 15 è presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste che nomina un vice presidente scegliendolo tra i membri della Commissione.

ART. 19.

1. Sui prodotti alimentari ottenuti secondo le modalità previste dalla Commissione nazionale per la produzione biologica ai sensi degli articoli 15 e 16 è possibile apporre un marchio di riconoscimento.

2. Il marchio di cui al comma 1 riproduce un simbolo nazionale o comunitario da definirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sul marchio di cui al comma 1 sono riportati, il simbolo e gli estremi di identificazione delle norme che disciplinano il prodotto oltre la dizione: « Prodotto proveniente da coltivazioni o allevamenti biologici » oppure la dizione: « Prodotto ottenuto con tecniche disciplinate dalla Commissione nazionale per la produzione biologica ».

ART. 20.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il miglioramento igienico e sanitario delle produzioni agricole e per la salvaguardia dell'ambiente, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze nella materia disciplinata dalla presente legge;

b) coordinamento delle attività e degli interventi incidenti nella materia disciplinata dalla presente legge;

c) attribuzione delle funzioni relative all'autorizzazione, al controllo ed alla registrazione della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate di cui agli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 19687, n. 1255, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle funzioni concernenti l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la commercializzazione dei fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748;

d) armonizzazione degli interventi in ambito nazionale con la disciplina della Comunità europea per quanto attiene alla materia di cui alla presente legge.

ART. 21.

1. L'autorizzazione all'uso del marchio di prodotto biologico di cui all'articolo 19 e la sua eventuale revoca, sono di competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base del parere fornito dagli assessorati regionali competenti per l'agricoltura che hanno istruito le pratiche per l'iscrizione all'albo regionale delle aziende biologiche di cui all'articolo 6 e sentita, altresì, la Commissione nazionale per la produzione biologica di cui all'articolo 15.

ART. 22.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i fondi stanziati con il piano di settore nell'ambito del Piano agricolo nazionale (PAN).

